COMUNE DI FIRENZE

Città Metropolitana di Firenze

DIREZIONE SERVIZI TECNICI

CONTRATTO DI APPALTO

SERVIZIO DI PROGETTAZIONE DEFINITIVA ED ESECUTIVA EDILE ED IMPIANTISTICA, NELL'AMBITO DELL'INTERVENTO DENOMINATO "PON METRO 2014-2020 - OPERAZIONE CODICE LOCALE PROGETTO FI6.1.3a - EFFICIENZA ENERGETICA – INTERVENTO CODICE LOCALE PROGETTO FI_6.1.3a1 - INTERVENTI DI EFFICIENTAMENTO ENERGETICO: PISCINE COMUNALI - AZIONE DI RIFERIMENTO (PON): ASSE 6 - AZIONE 6.1.3" - CUP: H18I21002220001 – CC.OO. 210305-210306-210307-210321-210318 - CIG: 9020878804 (IP0036/2021).

Con la presente scrittura privata non autenticata, da valersi ad ogni effetto di legge, redatta mediante strumenti informatici e sottoscritta con firme digitali, in conformità a quanto previsto dal D.Lgs. n. 82/2005, come previsto dall'art. 32 comma 14 del D.lgs. 18 aprile 2016 n. 50

TRA:

- l'Ing. Alessandro Dreoni, na _____ iciliato per la carica in Firenze, via Giotto n. 4, non in proprio ma in rappresentanza del "COMUNE DI FIRENZE", codice fiscale 01307110484 (di seguito indicato come "il Comune"), nella sua qualità di Dirigente del Servizio Supporto Tecnico Quartieri e Impianti Sportivi, autorizzato al presente atto ai sensi dell'art. 107 del D.Lgs. 267/2000, nonché ai sensi dell'art. 58 dello Statuto del Comune di Firenze e dell'art. 25 del Regolamento generale per l'attività contrattuale dello stesso Comune, che nel prosieguo del presente contratto sarà indicato anche come "Committente", "Committenza" o "Stazione Appaltante"

E

- Luca Lelli, nato a [redacted] il quale interviene non in proprio ma in qualità di Presidente del Consiglio di Amministrazione e Legale Rappresentante dell'operatore economico INTERSTUDI S.R.L., Partita IVA 03653030480, codice fiscale 03653030480, iscritto al Repertorio Economico Amministrativo del Registro Imprese di Firenze al numero FI-378385, con sede in Firenze (FI), via Reginaldo Giuliani n. 64/D (PEC: interstudi@pec.it), capitale sociale Euro 50.250,00 i.v., conforme risulta da visura camerale del 11/02/2022, che nel prosieguo del presente atto sarà indicata anche come "Impresa affidataria", "Affidataria" o "Appaltatore";

PREMESSO CHE

- con Determinazione Dirigenziale della Direzione Servizi Tecnici n. DD/2021/08599 del 23.12.2021, è stata disposta l'aggiudicazione del servizio di progettazione definitiva edile e impiantistica e di progettazione esecutiva edile e impiantistica, nell'ambito dell'Intervento denominato "PON METRO 2014-2020 - Operazione codice locale progetto FI6.1.3a - Efficienza Energetica – Intervento Codice locale progetto FI_6.1.3a1 - Interventi di efficientamento energetico: piscine comunali - Azione di riferimento (PON): Asse 6 - Azione 6.1.3" - CUP: H18I21002220001 - cc.oo. 210305-210306-210307-210321-210318 - CIG: 9020878804;

- che sono state completate, con esito positivo, le verifiche del possesso dei requisiti richiesti, come risulta dalla documentazione acquisita e depositata in atti, sicché l'aggiudicazione ha piena efficacia giuridica;

TUTTO CIÒ PREMESSO

il Comune, da un lato, e l'Impresa affidataria, dall'altro, convengono e stipulano quanto segue:

ART. 1 - OGGETTO E CONDIZIONI

Il Comune di Firenze, in esecuzione degli atti citati in premessa, affida alla società

INTERSTUDI S.R.L., che accetta e si obbliga, l'esecuzione del servizio di progettazione definitiva edile e impiantistica e di progettazione esecutiva edile e impiantistica, nell'ambito dell'Intervento denominato "PON METRO 2014-2020 - Operazione codice locale progetto FI6.1.3a - Efficienza Energetica – Intervento Codice locale progetto FI_6.1.3a1 - Interventi di efficientamento energetico: piscine comunali - Azione di riferimento (PON): Asse 6 - Azione 6.1.3" - CUP: H18I21002220001 – cc.oo. 210305-210306-210307-210321-210318 - CIG: 9020878804, alle condizioni tutte di cui al presente contratto, all'offerta presentata dall'impresa affidataria e conservata sulla Piattaforma telematica START (procedura n. 026481/2021) e alla normativa applicabile in materia, secondo le regole tecniche, principi e regole deontologiche del settore.

L'Appaltatore, INTERSTUDI S.R.L., si impegna alla immediata presa in carico del servizio in oggetto e dovrà seguire le direttive che gli verranno impartite dal RUP, impegnandosi a confrontare tempestivamente con lo stesso le attività.

Il Committente si impegna a trasmettere all'Appaltatore, all'inizio dell'incarico, tutto quanto in suo possesso relativamente alle prestazioni oggetto d'incarico.

Gli elaborati, i documenti, gli atti, comunque formati e su qualunque supporto, prodotti dall'appaltatore nell'ambito dell'Incarico restano nella proprietà materiale e legale del Comune di Firenze.

Art. 2 – CORRISPETTIVO

Il corrispettivo per la prestazione richiesta è corrispondente all'offerta presentata dall'Appaltatore, per un importo della prestazione comprensivo di spese generali e oneri accessori di Euro 120.000,00, al netto di oneri previdenziali e assistenziali (5%) pari a € 6.000,00 e IVA al 22% pari ad € 27.720,00, per un totale di € 153.720,00.

Detto importo si intende riferito a tutte le prestazioni professionali necessarie per l'esecuzione del servizio in oggetto, come descritto nel precedente articolo 1, ed è da intendersi fisso e

invariabile.

Non è redatto il documento di valutazione dei rischi interferenziali (DUVRI) e i costi delle misure di eliminazione o riduzione di tali rischi sono quindi pari a zero, in quanto ai sensi dell'art. 26, comma 3 bis, del D.Lgs. 81/2008 e ss.mm.ii. trattasi di contratto di prestazione di servizi di natura prevalentemente intellettuale e non sono comunque presenti rischi da interferenze con le attività lavorative della Stazione Appaltante.

L'erogazione del corrispettivo, giusta rapporto del RUP, avverrà con le seguenti modalità: 40% all'approvazione del progetto definitivo; 50% all'approvazione del progetto esecutivo; 10% al termine dei lavori.

ART. 3 TEMPI DI ESECUZIONE E PENALI

Le suddette prestazioni dovranno essere eseguite nei seguenti termini massimi:

- progettazione DEFINITIVA: 45 giorni dalla data di inizio del servizio risultante dallo specifico verbale sottoscritto dall'Appaltatore e dal Responsabile del Procedimento;

- progettazione ESECUTIVA: 30 giorni dall'approvazione del progetto definitivo.

L'Impresa affidataria, in persona del Rappresentante Legale, si dichiara consapevole della necessità inderogabile che nella redazione del cronoprogramma deve essere tenuto conto che il finanziamento previsto nell'ambito dei fondi PON METRO – risorse REACT-EU prevede necessariamente il completamento degli interventi, collaudo incluso, entro il 31 dicembre 2023, e si impegna conseguentemente.

Le penali dovute dall'appaltatore sono fissate nella misura dell'1 per mille dell'importo affidato per ogni giorno di ritardo rispetto ai tempi previsti.

L'ammontare complessivo delle penali non può comunque essere superiore all'importo massimo di cui all'art. 113 bis, co. 4, D.Lgs. n. 50/2016, nella formulazione attualmente vigente.

Se tale limite viene superato e risulta infruttuosamente scaduto il termine previsto dall'art.

108, comma 4, D.lgs. n. 50/2016, il responsabile del procedimento promuove l'avvio delle procedure per la risoluzione del contratto per grave ritardo, che viene disposta dalla stazione appaltante con le modalità previste dallo stesso art.108, comma 4, D.Lgs. n. 50/2016.

ART. 4 - ONERI A CARICO DELL'AFFIDATARIO

Tutti gli elaborati e documenti, comprensivi degli elaborati grafici e descrittivi, relativi allo svolgimento del servizio affidato devono essere redatti con i modelli conformi al manuale di identità visiva del Programma Operativo Nazionale Città Metropolitane (PON METRO 2014-2020), che saranno forniti con il verbale di inizio del servizio e sottoscritti con firma digitale dall'Impresa affidataria.

L'Appaltatore è tenuto all'osservanza rigorosa degli adempimenti previsti dal D.Lgs. n. 81/2008 in materia di tutela della salute e sicurezza nei luoghi di lavoro, nonché di quanto previsto dal Capo III della L.R. n. 38/2007 e dal relativo regolamento di attuazione, approvato con DPGR n. 45/R del 07/08/2008.

ART. 5 - ONERI A CARICO DELLA STAZIONE APPALTANTE

La Stazione Appaltante si impegna a trasmettere all'Affidatario, all'inizio dell'incarico, tutto quanto in suo possesso relativamente alle prestazioni oggetto d'incarico.

ART. 6 - PROPRIETÀ INTELLETTUALE

Gli elaborati, i documenti, gli atti, comunque formati e su qualunque supporto, prodotti dall'Affidatario nell'ambito dell'Incarico restano nella proprietà materiale e legale del Comune di Firenze.

ART. 7 – RAPPORTI

Resta inteso che: a) l'attività dell'Appaltatore relativa al presente contratto non comporta alcun vincolo di subordinazione gerarchica e/o disciplinare con l''Ente appaltante; b) l'attività dell'Appaltatore non determina alcun inserimento nella struttura organizzativa dell'Ente appaltante, per cui l'attività risulta espletata con ampi margini di discrezionalità ed autonomia,

senza alcun obbligo di osservanza di un orario predeterminato; c) il Comune di Firenze rimane estraneo ai rapporti che l'Appaltatore abbia o possa stabilire con i propri collaboratori; d) Il Comune di Firenze non sarà responsabile per ogni eventuale danno che, a qualunque titolo, possa derivare a terzi nel corso dello svolgimento dell'attività concernente il presente contratto.

ART. 8 - ASSENZA DI INCOMPATIBILITÀ

L'Appaltatore dichiara che non sussistono in atto, né saranno instaurati durante l'esecuzione del contratto, rapporti professionali con terzi comunque controinteressati del Comune nella specifica materia oggetto del servizio e con riferimento alla tipologia di appartenenza di questo.

Art. 9 - GARANZIE

A garanzia degli impegni assunti con il presente atto, l'affidatario ha costituito, ai sensi dell'art. 103 del D.Lgs. n. 50/2016, polizza fidejussoria di importo pari ad Euro 12.000,00, emessa in data [illegible] Tale garanzia verrà svincolata ai sensi della normativa vigente.

Nel caso di inadempienze contrattuali da parte dell'affidatario, il Comune avrà diritto di avvalersi di propria autorità della suddetta cauzione. L'affidatario dovrà reintegrare la cauzione medesima, nel termine che gli sarà prefissato, qualora il Comune abbia dovuto, durante l'esecuzione del contratto, avvalersi in tutto o in parte di essa.

Si dà atto, inoltre, che l'Appaltatore ha trasmesso in copia la Polizza Assicurativa per responsabilità civile professionale verso terzi per la copertura dei rischi derivanti dall'esecuzione del servizio nonché per i rischi derivanti da errori o omissioni nello svolgimento dell'attività di progettazione che possano determinare a carico della Stazione Appaltante diverse e nuove spese di progettazione e/o maggiori costi di esecuzione, rilasciata dalla Compagnia di Assicurazioni [illegible], con

massimale per sinistro pari ad € 2.000.000,00, depositata in copia in atti, con obbligo di mantenerla efficace fino alla data di rilascio del certificato di collaudo delle opere e comunque per tutta la durata dell'incarico.

ART. 10 – SUBAPPALTO E DIVIETO DI CESSIONE

Il subappalto non è ammesso. È vietata la cessione del presente contratto.

L'Appaltatore è tenuto a comunicare tempestivamente all'Amministrazione appaltante ogni modificazione intervenuta negli assetti proprietari e negli organismi tecnico-amministrativi.

ART. 11 - TRACCIABILITÀ E MODALITÀ DI RISCOSSIONE DEI CORRISPETTIVI

Al fine di assicurare la tracciabilità dei flussi finanziari, ai sensi dell'art. 3 della L. n. 136 del 13/08/2010, l'affidataria si obbliga ad ottemperare a quanto previsto dalla legge.

Il Codice CIG riferito all'intervento è: 9020878804.

In particolare l'affidatario ha provveduto a comunicare al Comune di Firenze gli estremi del conto corrente dedicato alle commesse pubbliche, nonché ad individuare le persone delegate a operare su di esso con protocollo n. 44974 del 09/02/2022.

Lo stesso obbligo viene assunto in relazione agli eventuali sub-contratti relativi ai servizi di cui trattasi; in tal senso l'affidatario si impegna a dare immediata comunicazione alla stazione appaltante ed alla Prefettura/Ufficio Territoriale del Governo della Provincia di Firenze dell'inadempimento della propria controparte (eventuale subcontraente) degli obblighi della tracciabilità finanziaria. Pertanto, ai sensi e per gli effetti dell'art. 3 del D.M. 145/2000 e dell'art. 3 della L. n. 136/2010, i pagamenti verranno effettuati mediante bonifico bancario sul/i conto/i corrente/i dedicato/i. Nel caso in cui l'affidatario effettui, in conseguenza del presente atto, transazioni senza avvalersi dei conti correnti dedicati, il presente contratto si risolverà di diritto, ai sensi dell'art. 3, comma 9 bis, della L. 136/2010.

L'Appaltatore dovrà emettere le fatture in formato elettronico secondo le disposizioni legislative vigenti, indicando il relativo Codice Ufficio I.P.A. 8Q2DO4. Nelle fatture

dovranno essere riportati CIG, CUP e i riferimenti al relativo Programma Operativo Nazionale Città Metropolitane (PON METRO 2014-2020) e Codice locale Progetto.

ART. 12 - OBBLIGHI DELL'IMPRESA AFFIDATARIA NEI CONFRONTI DEI PROPRI LAVORATORI DIPENDENTI

L'affidatario è obbligato ad osservare integralmente nei confronti dei propri lavoratori dipendenti il trattamento economico e normativo stabilito nei contratti collettivi nazionali e territoriali in vigore per il settore e la zona nella quale si svolgono i lavori costituenti oggetto del presente contratto. L'impresa dovrà altresì osservare tutte le norme e le prescrizioni previste dalle leggi e dai regolamenti vigenti sull'assunzione, tutela, protezione, contribuzione, assicurazione, infortuni ed assistenza dei lavoratori.

ART. 13 OBBLIGHI CODICE COMPORTAMENTO

Ai sensi del combinato disposto dell'art. 2, comma 3, del D.P.R. n. 62/2013 ("Regolamento recante codice di comportamento dei dipendenti pubblici, a norma dell'articolo 54 del decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165") e dell'art. 2 del Codice di comportamento del Comune di Firenze, l'Appaltatore e, per suo tramite, i suoi dipendenti e/o collaboratori a qualsiasi titolo si impegnano, pena la risoluzione del contratto, al rispetto degli obblighi di condotta previsti dai sopracitati codici, per quanto compatibili, codici che si richiamano integralmente al presente contratto e che sono reperibili dal sito internet del Comune, nella sezione: "Home > Amministrazione trasparente > Disposizioni generali > Atti generali > Codice disciplinare e codice di condotta > Codice di comportamento dei dipendenti pubblici (approvato con D.P.R. 62/2013). L'Appaltatore si impegna ad adeguare la propria condotta alle disposizioni del Codice di Comportamento dei dipendenti del Comune di Firenze e a non assumere iniziative in contrasto con il medesimo, consapevole che la violazione delle suddette norme costituisce inadempimento contrattuale e come tale valutabile dal Dirigente ai fini della risoluzione del contratto, in base alla gravità della violazione.

ART. 14 - NORME DI RIFERIMENTO

Oltre a quanto specificamente stabilito, si fa espresso riferimento al D.Lgs. n. 50 del 18 Aprile 2016, alle linee guida emanate dall'A.N.A.C. in attuazione delle disposizioni di cui al citato decreto, al Regolamento approvato con D.P.R. 207/2010 ss.mm.ii. (di seguito anche "Regolamento"), per le parti ancora in vigore, ed a tutte le leggi statali e regionali inerenti all'oggetto del presente appalto, che l'Appaltatore, con la firma del contratto, dichiara di conoscere integralmente impegnandosi all'osservanza delle stesse.

Si fa, altresì, rinvio al Regolamento per l'attività contrattuale del Comune di Firenze e, in generale, alle vigenti disposizioni in materia di contratti pubblici.

ART. 15 RISERVATEZZA

L'Affidatario dovrà mantenere riservata e non dovrà divulgare a terzi, ovvero impiegare in modo diverso da quello occorrente per realizzare l'oggetto dell'Incarico, qualsiasi informazione relativa al progetto che non fosse resa nota direttamente o indirettamente dalla Stazione Appaltante o che derivasse dall'esecuzione delle opere progettate.

Le Parti dichiarano di aver preso visione dell'informativa relativa alla raccolta dei dati personali ai sensi del D.Lgs. n. 196/03 "Codice in materia di protezione dei dati personali" e del Regolamento UE 2016/679 - GDPR -"Regolamento generale sulla protezione dei dati" pubblicati all'indirizzo del Comune di Firenze nella pagina Home al link "privacy" (https://www.comune.fi.it/pagina/privacy) e autorizzano, con l'apposizione della firma in calce al presente contratto, il Comune di Firenze, in qualità di titolare del trattamento dei dati personali, all'utilizzo dei dati personali.

L'Appaltatore dichiara di essere consapevole, ai sensi e per gli effetti del combinato disposto del Regolamento Generale sulla Protezione dei Dati e del D.lgs. 30 giugno 2003 n. 196, che:

- il Comune di Firenze è titolare del trattamento e il responsabile del trattamento è il Direttore della Direzione Servizi Tecnici;

- che i dati personali sono raccolti e trattati dagli incaricati del trattamento, appositamente individuati dal Responsabile del trattamento ai fini del presente procedimento amministrativo;

- che i dati saranno raccolti con una banca dati anche informatizzata;

- che la comunicazione o diffusione dei suddetti dati ad altri Enti pubblici o soggetti privati sarà effettuata esclusivamente nei casi e per le informazioni previste dalla normativa vigente;

- che all'interessato sono riconosciuti i diritti di cui all'art. 15 del GDPR e che tali diritti potranno essere fatti valere nei confronti del Comune di Firenze.

L'appaltatore si impegna ad osservare le vigenti disposizioni in materia di sicurezza e riservatezza e a farle osservare ai propri dipendenti e collaboratori che, opportunamente istruiti, saranno autorizzati al trattamento dei dati personali.

ART. 16 ELEZIONE DOMICILIO

L'appaltatore, nell'accettare il servizio come sopra descritto, elegge il proprio domicilio, per la durata del presente appalto, presso la sede del Comune appaltante.

Le Parti concordano che le comunicazioni nei confronti dell'appaltatore avverranno in via ordinaria all'indirizzo da esso indicato in sede di procedura S.T.A.R.T. (sede legale e relativo indirizzo PEC). Eventuali modifiche dell'indirizzo di posta elettronica certificata o problemi temporanei nell'utilizzo di tale forma di comunicazione, dovranno essere tempestivamente segnalate all'indirizzo pec: direzione.servizitecnici@pec.comune.fi.it.

Diversamente, l'Amministrazione declina ogni responsabilità per il tardivo o mancato recapito delle comunicazioni.

ART. 17 CONTROVERSIE

E' esclusa la clausola arbitrale. Per la definizione delle controversie è competente il Giudice del Foro di Firenze.

ART. 18 MODALITÀ E TEMPISTICHE PER PERIODO EMERGENZA

Considerato l'attuale periodo di emergenza da covid-19, i firmatari concordano che le

modalità di svolgimento dei lavori e servizi e le relative tempistiche saranno adeguate alle norme di legge in vigore e a quelle sopravvenute in perfetto accordo fra i sottoscriventi il presente contratto. Resta inteso che ogni adeguamento che si potrebbe rendere necessario non modificherà il presente accordo contrattuale per la parte economica ma esclusivamente sulle modalità e tempistiche dello svolgimento più adeguate e convenienti per entrambi i sottoscriventi.

ART. 19 SPESE DEL CONTRATTO

Le spese, imposte e tasse di ogni natura discendenti dal presente contratto sono a carico dell'Appaltatore, che se le assume. L'imposta di bollo è assolta con il deposito di n. 3 contrassegni telematici per l'importo complessivo di Euro 48,00 (quarantotto/00), recanti i seguenti numeri identificativi: 01200897810372 – 012008987825804 – 01200897825791, come da Dichiarazione Sostitutiva rilasciata dall'aggiudicatario (protocollo n. 44974/2022).

Il presente contratto, avendo ad oggetto prestazioni soggette ad IVA, sarà registrato solo in caso d'uso, ai sensi dell'art. 5 comma 2 del D.P.R. n. 131/1986 e art. 1 lettera b della Tariffa Parte II allegata al medesimo decreto.

Il presente contratto è redatto mediante strumenti informatici, come previsto all'art. 32, comma 14, del D.lgs. 18 aprile 2016 n. 50, su 12 (dodici) pagine a video, viene dalle Parti contraenti approvato e sottoscritto con modalità elettronica consistente nell'apposizione di firma digitale ai sensi dell'art. 1, comma 1, lett. s) del Codice dell'Amministrazione Digitale (CAD), D.Lgs. n. 82/2005, previo accertamento della validità del certificato di firma utilizzato dalle parti e conformità al disposto dell'art. 1, comma 1, lettera f) del suddetto Codice, e si perfeziona al momento della ricezione tramite PEC da parte del Comune committente, primo firmatario del presente contratto, della sottoscrizione del medesimo da parte del rappresentante dell'Appaltatore.

Ai sensi e per gli effetti dell'art. 1341 del codice civile si rileggono e si approvano

espressamente gli artt. 3; 6; 7; 8; 11 del presente contratto.

DREONI ALESSANDRO
Comune di
Firenze/01307110484
03.05.2022 14:13:07
GMT+00:00

Per il Comune di Firenze - Il Dirigente - Ing. Alessandro Dreoni - (f.to digitalmente)

Per l'Appaltatore - Il Presidente CdA - Luca Lelli - (f.to digitalmente)